

## LEGGE FALLIMENTARE

# La revocatoria che non c'è

## Per le rimesse bancarie revocatoria fallimentare a scartamento ridotto

GIUSEPPE REBECCA  
Ordine di Vicenza

**L**a nuova azione della revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie è applicabile ai fallimenti dichiarati dal 17 marzo 2005. Per un certo periodo, quindi, le azioni revocatorie saranno gestite in due modalità differenti, a seconda della pendenza o meno del fallimento al 17 marzo 2005.

La nuova revocatoria delle rimesse bancarie avrà una portata assai ridotta sia per l'abbreviazione del termine, passato da un anno a sei mesi, sia per la limitazione quantitativa posta dall'articolo 70 della L. F.

La decadenza dell'azione passerà, dal 16 luglio 2006, da cinque anni a tre anni dalla dichiarazione del fallimento, e in ogni caso dopo cinque anni dall'atto.

Tenuto conto dell'iter prefallimentare del Tribunale, la riduzione del periodo a 6 mesi di fatto viene ad incidere sensibilmente sulla revocabilità, essendo di norma sempre più ridotti i movimenti in conto corrente in prossimità della dichiarazione di fallimento.

Numerose sono le problematiche aperte:

- la riduzione consistente e durevole;
- il rientro;
- la rilevanza dell'affidamento;
- il saldo disponibile;
- le altre esenzioni da revocatoria;
- la consecuzione di procedure;
- la possibile incostituzionalità;
- il periodo di riferimento.

Tratterò qui un solo aspetto, quello che pare assolutamente prevalente, e cioè l'applicabilità dell'art. 70 L.F. e la sua convivenza con l'art. 67 L.F. L'articolo 70, al comma 3, prevede la revoca del cosiddetto "rientro", cioè della differenza tra il massimo scoperto raggiunto dal conto negli ultimi sei mesi e il saldo al momento del fallimento.

La disposizione è chiara, e in presenza della conoscenza dello stato di insolvenza la revoca riguarda il solo rientro.

Ciò posto, ed essendo indiscutibile, si è molto discusso sull'impatto dell'art. 67 L.F., comma 3, articolo che parrebbe in evidente contrasto con l'art. 70 L.F.

Tale disposizione esenta da revocatoria le rimesse che non hanno ridotto in modo consistente né durevole l'esposizione. Da questa esenzione consegue che, *a contrariis*, si revocano le rimesse che hanno ridotto in modo considerevole e durevole il debito. Si noti, per inciso, che le due aggettivazioni sopra indicate sono dettate per la riduzione del debito, non rimessa per rimessa. Conciliare le due previsioni non è certamente cosa facile.

Le tesi avanzate dalla dottrina sono quattro, e precisamente:

- 1) il curatore è libero di seguire l'art. 67 o l'art. 70 (applicazione distinta);
- 2) convivenza dei due articoli, con il 67 che determina l'*an* e il 70 il *quantum*;
- 3) prevalenza dell'art. 67;
- 4) prevalenza dell'art. 70.

A mio avviso una sola potrà essere alla fine l'interpretazione, salvo variazioni normative: la n. 4. Sarà revocabile solo il rientro (in base all'art. 70 L.F.), e quindi tutte le analisi da compiere ex articolo 67 L.F. parrebbero addirittura superflue.

Ove non dovessero intervenire variazioni normative, la dottrina e la giurisprudenza avranno comunque sicuramente molto da discutere, su questi punti, ne sono sicuro.

## TABELLE DI SINTESI

Tabella 1 - LA NUOVA REVOCATORIA DELLE RIMESSE BANCARIE IN SINTESI

Applicabilità	Procedure dichiarate dal 17 marzo 2005
Periodo sospetto	6 mesi
Presupposto	Conoscenza dello stato di insolvenza
Revocabilità	Rimesse che hanno ridotto l'esposizione
Caratteristiche riduzione	Consistente e durevole
Importo revocabile massimo	Rientro
Esenzioni	- Pagamenti effettuati sulla base di un piano attestato; - Pagamenti per effetto di amministrazione controllata, concordato preventivo o accordo omologato ex art. 182 bis (piano di ristrutturazione)
Termini utilizzati	Art. 67 L.F. Esposizione debitoria Art. 70 L.F. Pretese

Tabella 2 - LE PROBLEMATICHE DELLA NUOVA REVOCATORIA

Riduzione consistente e durevole	Concetto da definire
Riferimento della riduzione	Si ritiene al debito, non alle singole rimesse
Coesistenza artt. 67 e 70 L.F.	Alla fattispecie revocatoria delle rimesse sono applicabili i due articoli, i quali però presuppongono concetti diversi (la riduzione consistente e durevole è richiesta solo dall'art. 67 e non dall'art. 70). In questo caso sarebbe revocabile solo il rientro, se ed in quanto le riduzioni siano state consistenti.
Prevalenza dell'art. 67 o 70 L.F.	Teorie diverse sono già state avanzate; non si sa, ad oggi, quale dei due articoli debba prevalere. Tesi personale: art. 70 L.F. che presuppone di riduzioni consistenti. In definitiva si revoca il rientro.
Fido	Ininfluenza, e quindi è revocabile anche il conto non scoperto, ovvero il rientro, anche se effettuato nei limiti dell'affidamento
Saldo di riferimento	Non è detto come vada calcolato, se con la data contabile o la data disponibile. Tenuto conto dell'evoluzione precedente, data disponibile. Validità della costruzione raggiunta dalla prassi. Effetti in ogni caso limitati.
Consecuzione di procedure	La data di riferimento dovrebbe essere quella della prima procedura, ma non è certo, tenuto conto delle nuove disposizioni
Incostituzionalità	Possibili eccezioni

Tabella 3 - DECADENZA DELL'AZIONE REVOCATORIA E APPLICABILITÀ NORME VARIE

REGOLE per l'azione revocatoria	DECADENZA dell'azione revocatoria
Fallimenti dichiarati <b>ante 16/7/2006</b> - pendenti al 16/3/2005: vecchie regole per la revocatoria - dichiarati dal 17/3/2005: nuove regole per la revocatoria	5 anni dalla dichiarazione di fallimento
Fallimenti dichiarati <b>dal 16/7/2006</b> : nuove regole per la revocatoria	3 anni dalla data di fallimento e comunque 5 anni dall'atto